



Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

**SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
PROTEZIONE CIVILE**
Servizio Pianificazione Urbanistica

**GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
CANISCHIO, CUORGNÈ, FAVRIA, PERTUSIO,
PRASCORSANO, SAN COLOMBANO BELMONTE, VALPERGA**

PROCEDIMENTO COMUNE DI CUORGNE'

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e i. – Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 31 del 13.02.2017)

N° 2/2021

RICHIEDENTE: GALLO BALMA Edoardo, nato a Cuorgnè (To) il 14.02.191964, C.F.: GLLDRD64B14D208W
residente in Via Valle Sacra n. 38, Località Pedaggio, Cuorgnè

OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATE AL RISPARMIO
ENERGETICO SU FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE
Via Valle Sacra n. 38, Località Pedaggio, Cuorgnè

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n. 6 in data 19.04.2019 con il quale al sottoscritto è stata assegnata la responsabilità del Settore Pianificazione territoriale – Attività produttive – Protezione civile dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

– l'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede *l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere nelle aree di interesse paesaggistico*;

– la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";

– la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell'art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell'articolo stesso, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata "Commissione Locale per il Paesaggio", da costituirsi in forma singola o associata;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della LR. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

– con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 veniva emanato il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

Visto:

– l'istanza pervenuta in data 10.03.2021 avente prot. 4721 da parte del Sig. GALLO BALMA Edoardo, residente in Cuorgnè, Via Valle Sacra n. 38, Loc. Pedaggio mirata all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica, per l'intervento ad oggetto "Opere di manutenzione straordinaria finalizzate al risparmio energetico su fabbricato di civile abitazione" in Via Valle Sacra n. 38, Località Pedaggio, Cuorgnè;

– il parere favorevole in data 24.03.2021 espresso da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo all'istanza di cui al punto precedente;

Dato atto che:

– con nota prot. 6019 del 29.03.2021 veniva richiesto parere di competenza alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio;

– ai sensi del citato D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 5 e D.P.R. n. 31/2017, al prot. 8447 del 03.05.2021, da parte della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio perveniva parere vincolante favorevole in ordine all'intervento di che trattasi;

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento – Geom. Fabiana MARTINO, da cui emerge che è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell'intervento di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per il rilascio della autorizzazione paesaggistica richiesta con l'istanza succitata;

Visto altresì l'attestazione di avvenuto pagamento della somma di €.60,00 per diritti di segreteria per autorizzazioni paesaggistiche pervenuta in data 03.05.2021 al prot. 8475, come previsto da Deliberazione di G.C. n. 187 del 21.12.2020;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e. i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 ad oggetto "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 es.m. e i. e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008, e dei disposti del D.P.R. 31/2017, l'avente titolo:

o **GALLO BALMA Edoardo, nato a Cuornè (To) il 14.02.191964, C.F.: GLLDRD64B14D208W**

residente in **Via Valle Sacra n. 38, Località Pedaggio, Cuornè,**

all'esecuzione dei lavori oggetto dell'istanza pervenuta in data 09.09.2020 avente Prot. 15925 per l'intervento ad oggetto **"Opere di manutenzione straordinaria finalizzate al risparmio energetico su fabbricato di civile abitazione" in Via Valle Sacra n. 38, Località Pedaggio, Cuornè,** sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

OGGETTO	PROT.
Relazione paesaggistica semplificata	4721/2021
Elaborati grafici di progetto	4721/2021

La presente autorizzazione non costituisce titolo a dare corso ai lavori, a tal fine assumerà validità il provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico Edilizia per l'intervento in oggetto.

La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza ed al richiedente ed è immediatamente efficace.

L'autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 4, trascorsi i quali l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Cuornè, lì 4 maggio 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Mauro MALANO

Firmato digitalmente ai sensi art. 21 D.Lgs 82/2005

MF/